



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' (V14)

AREA MOBILITA'

S. ESERCIZIO (D37B)

ATTO N. ORDD 7449

Torino, 24/11/2021

ORDINANZA

OGGETTO: VIA NIZZA, CORSO UNITÀ D'ITALIA, VIA VENTIMIGLIA, CORSO GIAMBONE - SOTTOPASSO LINGOTTO - AMIAT S.P.A. - SERVIZIO SPAZZAMENTO MECCANIZZATO ANNO 2022

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visto il provvedimento della Sindaca prot. 3487 del 26 febbraio 2021 con cui si conferisce al dr. Angelo Turiano l'incarico di direzione del Servizio Esercizio da espletare nell'ambito della Divisione Infrastrutture e Mobilità - Area Mobilità;

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visto il provvedimento della Sindaca prot. 3487 del 26 febbraio 2021 con cui si conferisce al dr. Angelo Turiano l'incarico di direzione del Servizio Esercizio da espletare nell'ambito della Divisione Infrastrutture e Mobilità - Area Mobilità;

Visto l'art. 5 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) rubricato "Regolamentazione della circolazione in generale" ed in particolare il comma 3 che recita "I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali";

Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) rubricato "Regolamentazione della circolazione nei centri abitati", ed in particolare il comma 1, lett.a, in combinato disposto con l'art.6, comma 4, lett.b per cui i comuni possono con ordinanza: "stabilire obblighi, divieti e

limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade";

Visto l'art. 157 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) rubricato "Arresto, fermata e sosta dei veicoli";

Visto l'art. 158 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) rubricato "Divieto di fermata e di sosta dei veicoli";

Visto l'art. 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) rubricato "Rimozione e blocco dei veicoli" ed in particolare il comma 1, lett. b, che dispone che gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 (polizia municipale/locale, polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza, ecc.) dispongono la rimozione dei veicoli "nei casi di cui agli articoli 157, comma 4, e 158, commi 1, 2 e 3";

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 e ss. mm e ii.;

isto l'art. 5 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) rubricato "Regolamentazione della circolazione in generale" ed in particolare il comma 3 che recita "I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali";

Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) rubricato "Regolamentazione della circolazione nei centri abitati", ed in particolare il comma 1, lett.a, in combinato disposto con l'art.6, comma 4, lett.b per cui i comuni possono con ordinanza: "stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade";

Visto l'art. 157 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) rubricato "Arresto, fermata e sosta dei veicoli";

Visto l'art. 158 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) rubricato "Divieto di fermata e di sosta dei veicoli";

Visto l'art. 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) rubricato "Rimozione e blocco dei veicoli" ed in particolare il comma 1, lett. b, che dispone che gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 (polizia municipale/locale, polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza, ecc.) dispongono la rimozione dei veicoli "nei casi di cui agli articoli 157, comma 4, e 158, commi 1, 2 e 3";

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 e ss. mm e ii.;

Vista la richiesta presentata dall'AMIAT s.p.a, relativa ai lavori per la pulizia meccanizzata e manuale del sottopasso Lingotto in condizioni di adeguata sicurezza, per l'anno **2022**;

Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

nel sottopasso Lingotto

dalle ore 00.00 alle ore 6.00

per i seguenti martedì del 2022:

martedì 15 marzo
martedì 12 aprile
martedì 17 maggio
martedì 14 giugno
martedì 19 luglio
martedì 20 settembre
martedì 18 ottobre
martedì 29 novembre

l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo del 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa, per tutta la lunghezza del sottopasso del "Lingotto" compresi gli accessi al sottopasso stesso:

- accesso NORD da via Nizza
- accesso EST da corso Unità d'Italia
- accesso EST da via Ventimiglia
- accesso OVEST da corso Giambone;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni osservando le seguenti modalità:

- l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli di avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
- la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa di elementi ben visibili e la collocazione di apposita segnaletica di preavviso;
- gli interventi di spazzamento meccanizzato notturno dovranno essere comunicati al Corpo di Polizia Municipale - Ufficio Servizi, con congruo anticipo;

la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, sarà a cura e spese dell'AMIAT;

AVVERTE

- che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;**
 - che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;**
 - che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre;**
- **ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione, o, in alternativa,**
 - **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione.**

IL DIRIGENTE

Fto digitalmente da Angelo Turiano

